

# ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° ~~22~~ del 29.07.2009

**OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Controlli Fitosanitari – modifiche ed integrazioni alle precizzazioni applicative del D.M. 30 ottobre 2007 “Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO CONTROLLI FITOSANITARI

Vista la L.R.I. n° 30/2009 avente per oggetto: nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Vista la determina n. 2 del 28/02/07 con il quale il proponente è stato nominato Dirigente del Settore Tecnico Controlli Fitosanitari;

Vista la L.R.I. n° 57/2000 "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Vista la L.R.I. n° 2/2009 art. 16, comma 3 che consente all’ARPAT, nelle more di attuazione della medesima legge, di svolgere le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale fino all’effettivo trasferimento;

Visto il D.Lgs. n° 214/2005 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 8 del D.Lgs 214/2005 "Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale";

Visto l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n° 214/2005 che fissa sanzioni amministrative, per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la decisione della Commissione 2006/464/CE, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Visto il Decreto Ministeriale del 30/10/2007, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha istituito obbligatoria la lotta contro il *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nel territorio della Repubblica italiana, emanando le misure di contenimento necessarie;

Considerando che in molte zone della Toscana il castagno rappresenta una fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e del paesaggio locale;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana, è stata accertata la presenza del Cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in vaste aree castanicole della territorio della regione Toscana;

Considerata la necessità, a seguito di nuove verifiche che hanno evidenziato la presenza del Cinipide galligeno del castagno in comuni non indicati nel precedente decreto del Direttore Generale, di apportare modificazioni e integrazioni alle misure di emergenza stabilite dal decreto del Direttore Generale ARPAT n. 310 del 23/10/2008;

Considerato che in aree in cui la diffusione del parassita è tale da non ritenere più possibile l'eradicazione, lo spostamento di materiale di propagazione non costituisce un significativo incremento del pericolo di ulteriore diffusione del Cinipide;

Propone di adottare le seguenti misure:

1) Di individuare tre "zone di insediamento", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria, così delimitate:

- **ZONA DI INSEDIAMENTO 1** – comprende i seguenti comuni in cui sono state rinvenute aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu: Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso e Pontremoli nella provincia di Massa Carrara; Bagni di Lucca, Capannori, Minucciano, Pietrasanta e Villa Basilica nella provincia di Lucca; una **fascia tampone** con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente i comuni di: Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri nella provincia di Massa Carrara; Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio e Villa Collemandina nella provincia di Lucca; Albareto, Berceto, Borgo Val di Taro, Corniglio, Monchio delle Corti nella provincia di Parma; Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella provincia di Reggio-Emilia;
- **ZONA DI INSEDIAMENTO 2** – comprende i seguenti comuni in cui sono state rinvenute aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu: Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese nella provincia di Pistoia; Cantagallo, Montemurlo, Prato e Vaiano nella provincia di Prato; Marradi nella provincia di Firenze; una **fascia tampone** con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente i comuni di: Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Uzzano nella provincia di Pistoia; Bientina e Santa Croce sull'Arno nella provincia di Pisa; Carmignano, Poggio a Caiano e Vernio nella provincia di Prato; Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Dicomano, Empoli, Firenzuola, Fucecchio, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio e Vinci nella provincia di Firenze; Fanano nella provincia di Modena; Camugnano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castelfiumanese, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Granaglione, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme nella provincia di Bologna; Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella provincia di Ravenna; Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio nella provincia di Forlì-Cesena;

- **ZONA DI INSEDIAMENTO 3** - comprende i seguenti comuni in cui sono state rinvenute aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu: Castiglion d'Orcia e Sovicille nella provincia di Siena; Cinigiano, Montieri, Pitigliano e Sorano nella provincia di Grosseto; una **fascia tampone** con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente i comuni di: Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano e Siena nella provincia di Siena; Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano, Castell'Azzara, Civitella Paganico, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano e Semproniano nella provincia di Grosseto; Castelnuovo di Val di Cecina e Pomarance nella provincia di Pisa; Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Onano, Proceno, Piansano, San Lorenzo Nuovo e Valentano nella provincia di Viterbo;
- 2) Di individuare le seguenti "zone focolaio", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria, così delimitate:
- **ZONA FOCOLAIO 1:** comprende i seguenti comuni in cui sono state rinvenute aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu: Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio, Pontassieve, Reggello e San Godenzo nella provincia di Firenze ed una **fascia tampone** con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente i comuni di: Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Incisa in Val d'Arno, Londa, Pelago, Rignano sull'Arno, Rufina e Scarperia nella provincia di Firenze; Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio e Stia nella provincia di Arezzo; Loiano, Monghidoro, Monterezeno e San Benedetto Val di Sambro nella provincia di Bologna; Bagno di Romagna e Santa Sofia nella provincia di Forlì-Cesena;
  - **ZONA FOCOLAIO 2:** comprende il comune di Caprese Michelangelo nella provincia di Arezzo in cui sono state rinvenute aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu ed una **fascia tampone** con un limite di 15 km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente i comuni di: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Subbiano e Talla nella provincia di Arezzo; Verghereto nella provincia di Forlì-Cesena;
- 3) Di autorizzare, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 12 punto 3 del citato D.M. 30 ottobre 2007, lo spostamento del materiale di propagazione di *Castanea sativa* autoprodotta (cioè prodotto e utilizzato all'interno della stessa azienda) per la realizzazione di impianti, infittimenti e innesti all'interno delle singole zone di insediamento 1, 2 e 3 sopra definite;
- 4) Di vietare la movimentazione di vegetali di *Castanea* fra le diverse zone di insediamento 1, 2 e 3 definite al punto 1);
- 5) Di stabilire i seguenti obblighi, restrizioni e prescrizioni nelle sole aree focolaio precedentemente indicate al punto 2):
- a) obbligo per i proprietari di piante del genere *Castanea spp.* di tagliare e raccogliere, nel periodo febbraio-agosto, il materiale con presenza di galle e distruzione in loco dello stesso mediante abbruciatura secondo le modalità previste indicate dalla L.R. I. 39/2000;
  - b) obbligo di comunicare, con preavviso di almeno 20 giorni, alle strutture territoriali ARPAI competenti per territorio, qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti e di infittimenti di impianti persistenti e di innesti;
  - c) divieto di spostamento dei vegetali di *Castanea spp.* destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno delle zone focolaio;

- d) divieto a chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea spp.* al di fuori o all'interno delle aree sopraindicate ad eccezione dei frutti, dei semi e del legname (paleria – legna da ardere);
- 6) Di allegare la cartografia con la perimetrazione delle zone delimitate quale parte integrante al presente atto.

Il controllo sulla presenza delle sintomatologie dell'insetto (galle) può essere svolto solamente durante il periodo vegetativo. Pertanto le piante o le parti di pianta del genere *Castanea spp.* acquisite a qualsiasi titolo potranno essere sottoposte, ai sensi della L.R. T e n° 57/2000 art 9, a quarantena fitosanitaria.

Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda a quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007 e al D.Lgs. 214/2005.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente decreto verrà sanzionato ai sensi dell'art. 54, comma 23 del D.Lgs n. 214/2005, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del C.P.

Attestato che a seguito dell'istruttoria effettuata, il contenuto della presente proposta è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, propone al Direttore Generale l'adozione del conseguente decreto.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione della G.R.I. n° 164 del 21/09/2005 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Rilevato che il dirigente proponente, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ha attestato che l'atto è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo;

Preso atto che il responsabile dell'Area Bilancio ha espresso parere positivo di regolarità contabile, in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia;

Vista la firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico riportati nel frontespizio ed attestante il parere favorevole;

#### DECRETA

1. di approvare la proposta del responsabile, riportata in premessa, di adozione delle misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale e regionale;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese;
3. di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 241/1990, il Dott. Maurizio Biasci e di incaricare, per la predisposizione, l'attuazione ed il controllo delle misure fitosanitarie necessarie alla lotta obbligatoria, gli Ispettori fitosanitari delle U.O. Agroecosistemi e Alimenti dei Dipartimenti Provinciali ARPAT, competenti per territorio;

4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della L.R. I. n. 40/2005;

IL DIRETTORE GENERALE

Sonia Cantoni






**ARPAT**  
Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

ARPAT  
Settore Controlli Fitosanitari  
Regione Toscana

Delimitazione aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* (D.M. 30/10/2007)




- Regione Toscana
- Zone infestate Meta 07\_09
- Zone infestate ARPAT 07\_09 shp
- Cinipide 2008
- Com uni insediamento
- ▨ Insediamento
- ▨ Buffer zone infestate Meta 07\_09
- ▨ Buffer zone infestate ARPAT 07\_09 shp
- Com uni tampone
- ▨ Com uni tampone
- Com uni focolaio
- ▨ Com uni focolaio

10 0 10 20 Kilometers



# ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che una copia del presente decreto sarà pubblicata all'Albo dell'Agenzia dal **29.07.2009** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area  
Atti Amministrativi e Ufficio Legale  
Dott.ssa Marta Bachechi

E' copia, composta da n. \_\_\_\_\_ fogli e n. \_\_\_\_\_ facciate, conforme all'originale conservato nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Agenzia

Si rilascia  in carta libera per uso amministrativo  
 copia conforme

Firenze.....

## PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITÀ

Decreto immediatamente eseguibile

Decreto inviato al Collegio dei Revisori con nota prot. n° **2009/60093** del **29.07.2009**

Decreto inviato alla Giunta Regionale con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Controdeduzioni trasmesse alla G.R.T. il \_\_\_\_\_ con nota n. \_\_\_\_\_

Decreto non approvato dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decreto approvato dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decreto esecutivo per decorrenza dei termini dal **13.08.2009** ai sensi del 4° comma dell'art. 42 della L.R.T. n° 40 del 24.02.2005

Decreto revocato con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  Decreto modificato con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


Il Responsabile Area  
Atti Amministrativi e Ufficio Legale  
Dott.ssa Marta Bachechi



**ARPAT**  
Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

ARPAT  
Settore Controlli Fitosanitari  
Regione Toscana

Delimitazione aree infestate da *Dryocosmus kuriphilus* (D.M. 30/10/2007)



- Regione Toscana.
- Zone infestate Meta 07\_09
- Zone infestate ARPAT 07\_09.shp
- Cinipide 2008
- 
- Com uni insediamento
- 
- ▨ Insediamento
- ▨ Buffer zone infestate Meta 07\_09
- ▨ Buffer zone infestate ARPAT 07\_09.shp
- Com uni tamponamento
- 
- ▨ Com uni tamponamento
- Com uni focolaio
- 
- ▨ Com uni focolaio

10 0 10 20 Kilometers

